



COMUNE DI TORRAZZA COSTE

PROVINCIA DI PAVIA

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II° N. 11

tel. 0383.77001 fax 0383.77585

ORDINANZA N. 15 DEL 03.11.2014

Oggetto: COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA

IL SINDACO

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, che inserisce all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 6, il seguente comma:

6-bis. "Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.";

VISTO l'art. 54 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale che testualmente recita:

"E' vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli, ecc.) in terreni boscati o cespugliati ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.

In qualsiasi caso i fuochi, a mente dell'art. 59 del T.U.L.P.S., dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 mt dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano spenti completamente.

E' consentita solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura di vigneti e frutteti e di stoppie, con le seguenti modalità:

- *Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di 100 mt dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale*
- *Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa*
- *Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa*
- *Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta*
- *Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza*
- *Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità, così come definito dalle autorità competenti. Si applicano,*

in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423 – 423bis e 449 del C.P. ”;

DATO ATTO CHE: la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

RITENUTO necessario, in attuazione dell'art. 256/bis, comma 6 bis del Decreto legislativo 152/2006, nonché del vigente Regolamento di Polizia Rurale garantire un sistema organico ed uniforme di gestione delle potature e dei residui vegetali al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescio e la propagazione di incendi, fermo il rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e locale in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali;

VISTO l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la direttiva europea 2000/29/CE;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 33 – legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato con delibera Consiliare n. 6 del 27.03.2013,

ORDINA

- il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 C.C., debbono essere primariamente gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica;
- in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:
 - 1) la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione, nel periodo dal 15 ottobre al 30 aprile, dalle ore 8:00 alle ore 16:30. Sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all'Amministrazione Comunale;
 - 2) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

- 3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3x3, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - 4) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
 - 5) la combustione deve essere effettuata ad almeno 100 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e da zone boscate;
- resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Lombardia;
 - rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel Regolamento di Polizia Rurale e nella presente ordinanza;
 - il Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con le sanzioni penali previste dagli artt. 423 – 423bis e 449 del C.P. e le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 e 7bis del D. Lgs. 267/2000, che comportano la riduzione in pristino dei luoghi e la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con introito dei proventi dal parte del Comune.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- sia trasmessa in copia al Comando Stazione Forestale di Rivanazzano, al Comando Stazione Carabinieri di Casteggio, all'Ufficio di Polizia Locale Sede;

INFORMA

che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Lombardia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione;

ESPRIME

in qualità di responsabile del Servizio di Polizia Locale, parere favorevole sul presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

IL SINDACO

(Ermanno Pruzzi)

